

Riferimento 2469

Procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36"), in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il gruppo scientifico-disciplinare 07/MVET-02 e settore scientifico disciplinare MVET-02/B

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. ed il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTA la legge 15 aprile 2004 n. 106: "Norme relative al deposito legale di documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" nonché il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 240/2010";

VISTO il Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, concernente “*Criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97 “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013*” ed in particolare l’art. 7;

VISTO il D.P.C.M. 9 novembre 2021, relativo alle “*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e in particolare l’articolo 1, comma 297, lettera a) il quale prevede che il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di “*75 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per l’anno 2023, 640 milioni di euro per l’anno 2024, 690 milioni di euro per l’anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 destinati all’assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell’aspirante nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca (...) sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento*”;

CONSIDERATO che, in attuazione dell’articolo 1, comma 297, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si rendono disponibili le risorse per l’attivazione di una pluralità di piani di reclutamento del personale delle Istituzioni universitarie statali in relazione agli incrementi delle risorse stanziati dal 2022 al 2026;

VISTO il Decreto Ministeriale 6 maggio 2022 n. 445 “*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*”, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca, a valere sulle risorse stanziati dall’articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha assegnato alle Istituzioni universitarie statali le risorse destinate all’attivazione dei seguenti piani straordinari di reclutamento di professori universitari, ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di personale tecnico amministrativo:

Piano Straordinario	Anno	Euro (milioni)
---------------------	------	----------------

A	2022	75
	dal 2023	300
B	dal 2024	340
C	dal 2025	50
D	dal 2026	50
TOTALE	dal 2026	740

VISTO il Decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795 “*Piano Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024*”, cd. *Piano straordinario B*, in virtù del quale l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è risultata assegnataria di **59,50 punti organico** (tabella 1 allegata al Decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795);

TENUTO CONTO che, stante il disposto dell’articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall’art. 12 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le assunzioni e le prese di servizio a valere sulle risorse di cui al citato Decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795 sono da effettuarsi entro il 31 dicembre 2027;

VISTO il Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l’articolo 14, comma 6-*terdecies*, ai sensi del quale: «[omissis] *le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all’articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all’articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all’articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell’ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.* [omissis]»;

VISTO il Decreto ministeriale 10 maggio 2023 n. 456, recante “*Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*” e successive integrazioni;

VISTO il Decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, recante “*La determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240*” ed i relativi allegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 9 maggio 2024 ed entrato in vigore in pari data;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, emanato con Decreto rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle modalità di selezione e dello svolgimento delle attività dei Ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato con Decreto rettorale n. 1762 del 2 agosto 2016 successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 1160 del 14 maggio 2019;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale, assunta nella seduta del 12 febbraio 2025;

VISTA la delibera del Senato Accademico 8.7), assunta nella seduta del 18 febbraio 2025;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 10.7), assunta nella seduta del 25 febbraio 2025, con la quale è stata approvata, al fine di costituire un’adeguata dotazione organica per il neo-istituito corso di laurea in Medicina Veterinaria, la proposta di attivazione della procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36”*), in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il gruppo scientifico-disciplinare 07/MVET-02 – *Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale* e settore scientifico disciplinare MVET-02/B – *Ispezione degli alimenti di origine animale*, a valere sulle risorse di cui al combinato disposto dei Decreti ministeriali 6 maggio 2022 n. 445 e 26 giugno 2023, n. 795 “*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*” - *Piano straordinario B*;

CONSIDERATO che la posizione dispone della necessaria copertura finanziaria, come da delibera del Consiglio di amministrazione sopra citata;

DECRETA

Art. 1 - Indizione della procedura pubblica di selezione

1. È indetta la seguente procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36”*), in regime di impegno a tempo pieno, presso il **Dipartimento di Medicina Sperimentale**:

Riferimento 2469	
Gruppo scientifico-disciplinare	07/MVET-02 – <i>Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale</i>
Settore scientifico-disciplinare	MVET-02/B – <i>Ispezione degli alimenti di origine animale</i>
Sede di afferenza e di servizio	Dipartimento di Medicina Sperimentale
Requisito specifico di partecipazione	Dottorato di ricerca in Medicina Veterinaria o in ambiti affini
Attività di ricerca prevista	L’impegno scientifico consiste nello svolgimento di attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, con particolare riferimento a temi riguardanti il controllo sanitario degli alimenti di origine animale, l’igiene applicata alle produzioni alimentari, la

	microbiologia degli alimenti di origine animale, la certificazione di tali alimenti, nonché le metodologie e le biotecnologie applicate alla loro produzione.
Obiettivi scientifici	Raggiungere risultati di rilevanza internazionale nell'ambito del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura e delle tematiche interdisciplinari ad esso connesse, con particolare attenzione alle metodologie ed alle biotecnologie applicate alla produzione di alimenti di origine animale.
Impegno didattico	L'impegno didattico consiste nello svolgimento di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, relativamente agli insegnamenti del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, con particolare riferimento al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria.
Attività di terza missione prevista	Realizzazione di progetti riguardanti la Medicina Veterinaria
Lingua straniera richiesta	<i>Lingua straniera:</i> lingua inglese <i>Livello:</i> buono
Numero massimo di pubblicazioni	Il candidato può presentare fino ad un numero massimo di 12 (dodici) pubblicazioni

2. La posizione di cui al presente bando è a valere sulle risorse di cui al combinato disposto dei Decreti ministeriali 6 maggio 2022 n. 445 e 26 giugno 2023, n. 795 “*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*” - Piano straordinario B.

3. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente così come specificamente individuato nel precedente articolo 1, comma 1 alla voce “*Requisito specifico di partecipazione*”.

In caso di possesso di titoli di studio conseguiti all'estero è necessario, in via alternativa:

- (a) allegare alla domanda, ove già posseduto al momento della presentazione della candidatura, il provvedimento di riconoscimento accademico del titolo estero, rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (*già equipollenza*) oppure ai sensi dell'art. 38, comma 3.2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;



- (b) avviare la procedura di riconoscimento accademico ai sensi dell'articolo 38, comma 3.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., presentando apposita istanza di riconoscimento ad un Ateneo, secondo le modalità e i termini indicati dall'Ateneo stesso;
- (c) avviare la procedura di riconoscimento finalizzato del titolo estero ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., presentando apposita istanza di riconoscimento al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo modalità e termini indicati dal sopra richiamato comma (1).

Si fa presente che la dichiarazione comprovante il riconoscimento accademico o il provvedimento di riconoscimento finalizzato del titolo di studio conseguito all'estero **dovrà, a pena di decadenza, essere presentato all'Amministrazione prima della eventuale presa di servizio o, al più tardi, entro 90 giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione del rapporto di lavoro.**

Per ogni informazione in merito al riconoscimento accademico ed al riconoscimento finalizzato del titolo di studio estero si rinvia alle seguenti pagine:

<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli>

https://dottorati.uniroma2.it/news.aspx?id_news=60

- 2) aver conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all'articolo 16, della legge n. 240 del 2010, nel settore concorsuale oggetto della procedura, **oppure**
- 2bis)** aver usufruito di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, **oppure**
- 2ter)** aver usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi:
- di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 e ss.mm. **oppure**
 - di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 2010 **oppure**
 - di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 398 del 1989 **oppure**
 - di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri oppure di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005. Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale, le attività svolte nelle tipologie di contratti o attività ivi elencate sono cumulabili con i periodi di attività svolti nell'ambito dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010.
- 3) il godimento dei diritti civili e politici.
- 4) di essere in regola con le leggi sugli obblighi di leva (*tale requisito è richiesto ai soli cittadini italiani*).
- 5) di avere idoneità fisica al servizio all'impiego cui la procedura si riferisce.

(1) «Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: «3. [omissis] al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici [omissis] **provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. [omissis] Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca [omissis]**»

- 6) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.
- 7) di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall'assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni.
- 8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. n. 3 del 1957.

2. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, in aggiunta a tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani, devono possedere i seguenti requisiti:

- (a) godere dei diritti politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- (b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:

- i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240 del 2010 e ss.mm.ii. con l'Università degli Studi Roma Tor Vergata o anche con altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione della procedura, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

4. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle candidature.

5. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione in merito ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione al possesso dei requisiti per l'ammissione.

6. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato durante o anche successivamente allo svolgimento della procedura, comporta l'esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

Art. 3 - Domanda di ammissione - Termini e modalità

1. Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati redigono la domanda secondo lo schema allegato al presente decreto (Allegato A) e pubblicato, unitamente al presente decreto, sul sito dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b

2. I candidati sono tenuti a presentare la domanda debitamente firmata e corredata dagli allegati indicati al comma 6 del presente articolo, a pena di esclusione, **entro il termine perentorio delle ore 13:00 del trentesimo giorno successivo** a quello della pubblicazione dell'avviso di indizione della procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile presentare la candidatura entro le ore 13:00 del primo giorno feriale utile.

Non saranno prese in considerazione le PEC inviate oltre le ore 13:00:00 del giorno indicato, in quanto considerate tardive.

3. **La domanda ed i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo protocollo@pec.torvergata.it, citando nell'oggetto: "*PEC Domanda RTDb – Riferimento 2469*". Si raccomanda (1) di considerare per singola PEC un limite dimensionale massimo degli allegati pari a 30 Mbyte, con possibilità di utilizzare più PEC successive, opportunamente numerate, per completare l'invio della documentazione nonché (2) di **utilizzare un numero massimo di 20 battute per denominare i file allegati e di non inserire caratteri speciali**. La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005.

Si precisa che, in caso di invio di più PEC successive, tutte le suddette PEC dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio sopra indicato; non saranno prese in considerazione le PEC inviate oltre le ore 13:00:00 del giorno indicato, in quanto considerate tardive.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, si fa presente che **esclusivamente in caso di comprovata impossibilità oggettiva ad attivare un'utenza PEC o ad utilizzare la modalità di invio della candidatura tramite PEC** – impossibilità da rendere **previamente nota** all'Amministrazione tramite comunicazione all'indirizzo concorsi@uniroma2.it la presentazione della domanda e dei relativi allegati potrà essere effettuata tramite spedizione per raccomandata a/r: **in tal caso, i candidati sono tenuti ad inviare la documentazione in formato pdf su supporto informatico di memorizzazione (*non riscrivibile, con indicazione del nominativo del candidato trascritto a mano*)**. Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Cracovia, 50, 00133 Roma, devono essere riportati in stampatello i seguenti dati: "*Nome e cognome del candidato - Domanda procedura RTDb – Riferimento 2469*".

5. Nella domanda i candidati sono tenuti a **dichiarare** sotto la propria responsabilità:

- 1) il nome e il cognome (*le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile*);
- 2) il luogo, la data di nascita;
- 3) l'indirizzo di residenza o di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e di PEC, nonché il recapito telefonico, eletti dal candidato per le comunicazioni e notifiche a tutti gli effetti legali relative alla procedura di cui al presente bando;
- 4) il codice fiscale;
- 5) la cittadinanza posseduta (*il possesso della cittadinanza italiana o quella di un altro Stato membro dell'Unione Europea **oppure** di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che pur non avendo la cittadinanza di uno Stato membro sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente **oppure** di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo **oppure** di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria*);
- 6) il possesso del (*primo*) requisito di cui all'articolo 1, comma 1, voce "*Requisito specifico di partecipazione*" del decreto rettorale di indizione della procedura;

- 7) il possesso del (*secondo*) requisito di cui al precedente articolo 2, comma 1, n. 2 oppure n. 2bis oppure n. 2ter “*Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva*”;
- 8) *(in caso di possesso di un titolo di studio conseguito all’estero)* gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico (*equipollenza*) **oppure, in alternativa**, gli estremi della ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza di riconoscimento accademico o di riconoscimento finalizzato del titolo di studio estero **oppure in alternativa** l’impegno ad attivare la procedura di riconoscimento accademico ai sensi dell’articolo 38, comma 3.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. o la procedura di riconoscimento finalizzato del titolo estero ai sensi dell’art. 38, comma 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.;
- 9) il godimento dei diritti civili e politici;
- 10) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- 11) di essere immuni da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (*anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento*) e i procedimenti penali in corso o pendenti eventualmente a proprio carico;
- 12) l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi leva (*la dichiarazione in merito a tale requisito è richiesto ai soli cittadini italiani*);
- 13) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (*tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa*);
- 14) di avere l’idoneità fisica al servizio, cui la procedura selettiva si riferisce;
- 15) per i candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992: richiesta riguardo all’**ausilio necessario** in relazione al proprio handicap e/o all’eventuale **necessità di tempi aggiuntivi** per l’espletamento delle *prove*, ai sensi della normativa vigente, richiesta comprovata da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica;
- 16) per i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento: richiesta riguardo all’**ausilio necessario** e/o all’eventuale **necessità di tempi aggiuntivi** per l’espletamento delle *prove*, ai sensi della normativa vigente, richiesta comprovata da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica;
- 17) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- 18) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 19) di non essere professore universitario di prima o seconda fascia o ricercatore assunto a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
- 20) di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240 del 2010 e ss.mm.ii. con l’Università degli Studi Roma Tor Vergata o anche con altre Atenei, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi (*Ai fini della durata*

dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente);

- 21) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione della procedura, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- 22) di essere consapevole che il decreto di nomina della commissione giudicatrice, i criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice, unitamente al verbale della relativa riunione, l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta, le modalità di svolgimento ed il calendario della suddetta discussione e del citato accertamento, nonché il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale dei lavori, saranno resi noti mediante pubblicazione degli atti e/o del relativo avviso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b

6. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, in aggiunta alle dichiarazioni di cui sopra, devono altresì rendere le seguenti dichiarazioni:

- a) di godere dei diritti politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

7. I candidati sono tenuti ad **allegare** alla domanda:

- a) *curriculum vitae*, redatto in lingua italiana (e, eventualmente, **anche in lingua inglese**), firmato digitalmente oppure datato, sottoscritto con firma autografa in calce e siglato in ogni pagina, con l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il *curriculum vitae* deve contenere l'attività scientifica svolta (*le pubblicazioni scientifiche devono essere in regola con la normativa sulla stampa alla data di scadenza di presentazione della domanda*), l'esperienza didattica maturata e l'indicazione dei periodi di congedo di documentata assenza dal servizio, previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli per motivo di studio. **Si segnala che, in caso di mancata allegazione del curriculum vitae in lingua italiana, la commissione giudicatrice non potrà procedere alla relativa valutazione;**
- b) elenco, firmato digitalmente oppure datato, sottoscritto con firma autografa in calce e siglato su ogni pagina, delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre a valutazione, nel numero massimo di cui all'articolo 1, comma 1, alla voce "Numero massimo di pubblicazioni" del presente decreto, da presentarsi con le modalità di cui al successivo articolo 4, rubricato "Titoli e pubblicazioni- modalità di presentazione";
- c) dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle pubblicazioni presentate;
- d) copia (*fronte e retro*) del documento di identità in corso di validità;
- e) copia (*fronte e retro*) del codice fiscale in corso di validità;
- f) (*solo in caso di richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi*) idonea certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica fondante la richiesta di ausili o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;

- g) *(solo per i candidati in possesso di titolo estero e di relativo provvedimento di riconoscimento accademico)* provvedimento di riconoscimento accademico del titolo estero, rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (*già equipollenza*) o ai sensi dell'art. 38, comma 3.2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- h) *(solo per i candidati in possesso di titolo estero che hanno avviato la procedura per il riconoscimento accademico o finalizzato del suddetto)* copia della ricevuta dell'istanza di riconoscimento accademico/finalizzato del titolo estero.

8. Ogni eventuale variazione relativa alla residenza e/o al domicilio, all'indirizzo PEC ed e-mail, nonché al recapito telefonico, eletti dai candidati ai fini della presente procedura, dovrà essere comunicata alla Direzione VI – Area 1 - Divisione 1 - Ufficio Concorsi dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (concorsi@uniroma2.it).

9. Non si terrà conto delle domande inoltrate o spedite successivamente alla scadenza del termine perentorio stabilito dal presente articolo.

10. L'Amministrazione declina ogni responsabilità nell'ipotesi di dispersione delle comunicazioni dalla stessa inviate, ove tale dispersione sia da imputarsi a inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato nella domanda di partecipazione e/o mancata o non tempestiva comunicazione dell'avvenuto mutamento dei recapiti inizialmente indicati dal candidato nella domanda di partecipazione, né assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, telegrafici o per eventuale illeggibilità dei file trasmessi tramite PEC, che non siano imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o che siano imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

11. Ai sensi della normativa vigente non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.

Art. 4 - Titoli e pubblicazioni - modalità di presentazione

1. Nel termine perentorio di cui al precedente articolo le pubblicazioni, l'elenco delle pubblicazioni, la dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle pubblicazioni presentate, eventuali documenti e titoli (*autocertificati ai sensi della normativa vigente*) – *ove non siano già indicati nel curriculum vitae* –, vanno inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in formato PDF, all'indirizzo protocollo@pec.torvergata.it citando nell'oggetto: “*Pubblicazioni e titoli – Procedura RTDb – Riferimento 2469*”. Si raccomanda (1) di considerare per singola PEC un limite dimensionale massimo degli allegati pari a 30 Mbyte, con possibilità di utilizzare più PEC successive, opportunamente numerate, per completare l'invio della documentazione nonché (2) di **utilizzare un numero massimo di 20 battute per denominare i file allegati e di non inserire caratteri speciali**. La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005.

Si precisa che non saranno prese in considerazione le PEC inviate oltre le ore 13:00:00 del termine perentorio di cui al precedente articolo, in quanto considerate tardive, nonché che, in caso di invio di più PEC successive, tutte le suddette PEC dovranno essere trasmesse entro il suddetto termine perentorio.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, si fa presente che **esclusivamente in caso di comprovata impossibilità oggettiva ad attivare un'utenza PEC o ad utilizzare la modalità di invio della candidatura tramite PEC** – impossibilità da rendere previamente nota all'Amministrazione tramite comunicazione all'indirizzo concorsi@uniroma2.it – le pubblicazioni, l'elenco delle pubblicazioni, la

dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle pubblicazioni presentate, eventuali documenti e titoli (*autocertificati ai sensi della normativa vigente*) – ove non siano già indicati nel curriculum vitae – potranno essere inviati tramite raccomandata a/r: in tal caso, **i candidati sono tenuti a caricare la documentazione sopra indicata in formato pdf su supporto informatico di memorizzazione (non riscrivibile, con indicazione del nominativo del candidato trascritto a mano), inserito in un apposito plico (separato da quello della domanda)**. Sul plico citato, indirizzato al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Cracovia, 50, 00133 Roma, devono essere riportati i seguenti dati: “Nome e cognome del candidato - Pubblicazioni e titoli – Procedura RTDb – Riferimento 2469”. Ai fini dell'accertamento della tempestività di presentazione della domanda fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuale illeggibilità dei file inviati tramite PEC o caricati su qualsivoglia supporto informatico nonché per eventuali disguidi postali e/o telegrafici, che non siano imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o che siano imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4. Ai sensi della normativa vigente la Pubblica Amministrazione non può accettare certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana, pertanto, in tal caso, saranno accettate **solo le autocertificazioni**.

5. I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono dimostrare la conformità all'originale della documentazione prodotta avvalendosi delle modalità previste dall'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (*cfr. Allegato B al presente decreto*).

6. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono autocertificare:

- (1) stati, fatti e qualità certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
- (2) stati, fatti e qualità certificabili o attestabili in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del/la dichiarante, indicando la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano.

7. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 6, i candidati, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, dovranno effettuare una semplice dichiarazione relativa a stati, fatti e qualità richiesti. Al momento dell'eventuale assunzione in servizio, dette dichiarazioni dovranno essere comprovate mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale con le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

9. Sono valutabili ai fini della procedura esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, presentati dai candidati in ossequio a quanto previsto nel presente bando. La tesi di dottorato, ove inclusa tra le pubblicazioni presentate dal candidato nel rispetto del numero massimo previsto, è presa in

considerazione per la valutazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.

10. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati unitamente al documento di accettazione dell'editore.

11. Per le pubblicazioni edite in Italia si applicano gli adempimenti previsti dalla legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.

12. Per tutte le pubblicazioni, edite sia in Italia che all'estero, devono risultare:

- a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
- b) codice ISBN oppure ISSN oppure DOI o altro equivalente.

13. Le pubblicazioni ed i titoli devono essere presentati nella lingua originale. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. In ogni caso, la commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 7 ha facoltà di richiedere ai candidati, in un qualunque momento della procedura, una traduzione ufficiale in lingua italiana, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare oppure da un traduttore ufficiale, anche delle pubblicazioni in lingua francese, tedesca e spagnola.

14. Le pubblicazioni scientifiche devono essere numerate in ordine progressivo corrispondente all'elenco presentato dal candidato ed allegato alla candidatura. Le pubblicazioni contenute nell'elenco prodotto dal candidato ma non presentate o la presentazione di pubblicazioni su supporto informatico di memorizzazione non leggibile o la presentazione di pubblicazioni in formato differente da quello richiesto (pdf) non verranno prese in considerazione dalla commissione esaminatrice.

15. Qualora un candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore a quello stabilito dal bando, la commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni, nell'ordine specificato nell'elenco delle pubblicazioni presentato dal candidato, fino al raggiungimento del limite previsto al precedente articolo 1.

16. **Per le pubblicazioni in collaborazione, il candidato può allegare dichiarazione che attesti il proprio contributo.** In mancanza, le pubblicazioni in collaborazione possono essere oggetto di valutazione, **purché sia possibile enucleare l'apporto individuale del candidato sulla base dei criteri individuati dalla commissione esaminatrice.**

17. Non saranno presi in considerazione le pubblicazioni, i documenti e i titoli presentati dopo la scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto.

18. Non è consentito il mero riferimento a pubblicazioni, documenti e titoli presentati a qualsiasi titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5 - Rinuncia alla procedura

1. I candidati che, proposta domanda di ammissione alla procedura, intendano rinunciare a partecipare alla procedura stessa, sono tenuti a presentare **apposita nota (in formato PDF)**, contenente la dichiarazione di rinuncia, corredata dalla fotocopia del documento di identità, con le seguenti modalità:

- a) invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.torvergata.it;
- b) invio a mezzo **posta elettronica** all'indirizzo: concorsi@uniroma2.it.

2. Tale rinuncia è irrevocabile.

Art. 6 - Controlli dell'Amministrazione e cause di esclusione

1. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle istanze di partecipazione e sulle attestazioni e certificazioni prodotte dai candidati, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di sanzioni penali.
4. L'eventuale esclusione dalla procedura può essere disposta dall'Ateneo in qualsiasi momento, anche in seguito alla conclusione della procedura e successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
5. In caso di esclusione, il candidato sarà destinatario di un provvedimento rettorale, personale e motivato, notificato all'indirizzo PEC (o, in mancanza, all'indirizzo email) eletto nella domanda di partecipazione alla procedura.
6. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura, tra gli altri:
 - (a) l'assenza della sottoscrizione nella domanda di partecipazione o la sua apposizione in una modalità diversa da quelle precisate all'articolo 3, comma 2;
 - (b) il difetto in ordine al possesso di uno o più dei requisiti prescritti;
 - (c) la non veridicità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione;
 - (d) l'invio della candidatura successivamente alla scadenza del termine perentorio stabilito dal precedente articolo 3, comma 2;
 - (e) la mancata allegazione del pdf relativo alla domanda, pur in presenza degli altri allegati prescritti.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

1. La commissione è costituita, previa designazione da parte della struttura che ha chiesto l'attivazione della procedura, da tre professori di ruolo, di cui almeno due ordinari, appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare (*già settore concorsuale*) nonché al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. I componenti della commissione devono essere in prevalenza docenti esterni all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
2. La nomina avviene con decreto del Rettore ed è resa pubblica sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b
3. Per la costituzione della commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
4. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione da parte del Rettore.
5. Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata decorre il termine perentorio di **quindici giorni** per la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. L'istanza di ricusazione, firmata digitalmente oppure siglata su ogni pagina, datata e sottoscritta con firma autografa in calce, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC protocollo@pec.torvergata.it oppure all'indirizzo email concorsi@uniroma2.it
6. La presentazione di eventuali istanze di ricusazione sospende il procedimento ai fini della valutazione dell'istanza e dell'eventuale sostituzione del commissario ricusato.

7. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, il termine di cui al precedente comma cessa di decorrere anche anticipatamente.

8. Qualora la causa di ricusazione sopravvenga dopo il termine di cui al precedente comma 5, purché prima della seduta di insediamento della commissione, il termine suddetto decorre dall'insorgenza della causa di ricusazione.

Art. 8 - Adempimenti della Commissione

Valutazione preliminare – discussione titoli e pubblicazioni – prova di lingua

1. Per procedere alla valutazione dei candidati la commissione esaminatrice predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento di cui all'articolo 14 del presente bando, il quale ne assicura la pubblicità sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b

I criteri sono pubblicizzati per almeno 7 giorni decorsi i quali la commissione esaminatrice può proseguire nei lavori.

2. La selezione si articola in due fasi.

2.1. **La prima fase** è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

2.2. A conclusione della suddetta fase, la commissione ammette alla **fase successiva**, concernente la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e 20 per cento del numero degli stessi e, comunque, non inferiore a sei unità. **I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.**

3. Valutazione preliminare

3.1. La valutazione preliminare dei candidati è effettuata dalla commissione secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con individuati con Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

3.2. Valutazione dei titoli e del curriculum

La commissione esaminatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa - facendo riferimento allo specifico settore concorsuale ed al profilo definito tramite l'indicazione del settore scientifico disciplinare - del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguiti in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richiesti tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

3.3. La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

3.4. **Valutazione della produzione scientifica**

La commissione esaminatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra citate. La commissione esaminatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sopra indicate sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

3.5. La commissione esaminatrice valuta altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

3.6. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

4. **Discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni – Prova di lingua**

4.1. L'elenco degli ammessi alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, la modalità di svolgimento (*se in presenza o in telematica*), il luogo o, in caso di svolgimento in modalità telematica, la piattaforma, la data e l'ora di svolgimento della stessa saranno pubblicati sul sito dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata all'indirizzo:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b

e comunicati ai candidati per posta elettronica almeno 20 giorni prima dello svolgimento della suddetta discussione.

4.2. Resta fermo che costituisce precipuo onere dei candidati consultare la pagina del sito web dedicata alla procedura per ogni informazione o aggiornamento in merito.

4.3. Al termine della discussione, la commissione, tenuto conto dell'apporto scientifico dei candidati e della sua qualità, procede all'attribuzione dei punteggi. Dei 100 punti complessivi, 30 sono riservati ai titoli ed al curriculum, 50 alle pubblicazioni e 20 sono riservati alla discussione con la commissione, che, dal confronto orale con i candidati su curriculum, titoli e pubblicazioni, potrà trarre, soprattutto con riguardo a queste ultime, ulteriori e significativi elementi di valutazione quanto agli effettivi meriti di ciascun candidato.

4.4. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, da svolgersi contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Tale seduta potrà svolgersi in presenza oppure in modalità telematica ed è pubblica.

4.5. Per essere ammessi a sostenere la discussione suindicata i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

4.6. La mancata presentazione alla discussione – sia essa in presenza sia essa in modalità telematica - è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla procedura pubblica selettiva.

4.7. La commissione deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del Decreto rettorale di nomina, fatti salvi i termini di cui ai precedenti articolo 7, comma 3 ed articolo 8, comma 1. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura di ulteriori quattro mesi per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione.

4.8. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il nuovo termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 9 - Accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, di cui sono parte integrante i giudizi sui singoli candidati ed i relativi punteggi attribuiti, la relazione riassuntiva dei lavori svolti, in cui sono riportati i predetti giudizi e punteggi, nonché la graduatoria degli idonei.

2. La regolarità formale degli atti è accertata con Disposizione dirigenziale entro venti giorni dalla consegna dei verbali e della relativa documentazione alla Direzione V - Divisione 4 - Ufficio Concorsi dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Di tale accertamento viene data pubblicità telematica sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b

3. Nel caso in cui si riscontrino vizi di forma, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione della citata Disposizione dirigenziale, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendo il nuovo termine per l'adempimento.

Art. 10 - Chiamata ricercatore

1. La proposta di chiamata del ricercatore viene formulata dalla struttura competente ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e l'approvazione della stessa da parte del Consiglio di amministrazione dell'Università.

2. L'interessato sarà invitato a stipulare il contratto di lavoro individuale a tempo determinato entro il termine che verrà assegnato, da considerarsi perentorio.

3. Il cittadino non appartenente all'Unione Europea dovrà comprovare il possesso dei requisiti previsti per

l'ammissione al pubblico impiego, osservando le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 445 del 2000.

4. Ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.

Art. 11 - Stipulazione del contratto e disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro si instaura tra l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed il ricercatore mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato, in regime di tempo pieno, della durata di tre anni, non rinnovabile, finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, regolato dalle disposizioni vigenti in materia (*e, in specie, dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36"*), anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

2. L'impegno orario complessivo da dedicarsi ad attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno, fermo restando che, ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore.

3. Il trattamento economico annuo lordo spettante al titolare dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010 è pari al 105% del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

4. Il predetto trattamento, comprensivo dell'importo stipendiale e della rata di tredicesima mensilità, si intende calcolato al lordo di tutte le trattenute fiscali e di tutti i contributi previdenziali e assistenziali posti a carico del lavoratore dalla legislazione vigente in materia.

5. Tenuto conto che la posizione richiesta è a valere sulle risorse di cui al combinato disposto dei Decreti ministeriali 6 maggio 2022 n. 445 e 26 giugno 2023, n. 795 "*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*" - Piano straordinario B, stante il disposto dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, **la presa di servizio dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2027**. Qualora la presa di servizio non dovesse avvenire, per qualsiasi causa, entro il predetto termine, l'Ateneo si riserva la facoltà di revocare il presente bando e di non procedere all'eventuale chiamata e assunzione dell'avente diritto per sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria.

6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, qualora, anche nelle more del completamento della procedura pubblica selettiva, vengano in essere circostanze preclusive dell'assunzione, sia di natura normativa sia di natura organizzativa o anche solo finanziaria, l'Amministrazione si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.

7. Costituisce condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura pubblica selettiva che ne costituisce il presupposto. Le ulteriori cause di risoluzione sono specificate nel contratto.

8. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal bando si applicano al rapporto di lavoro con il ricercatore, in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, lo Statuto ed i regolamenti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Art. 12 - Regime delle incompatibilità

1. Al rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente bando si applicano le incompatibilità dettate per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle risultanti dalle previsioni normative di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in quanto applicabili, quelle di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della legge n. 240 del 2010.
2. Il contratto di lavoro subordinato, stipulato con il ricercatore in regime di tempo pieno, non è cumulabile con analoghi contratti, ivi inclusi quelli stipulati con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con borse di dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca o borse di ricerca post-laurea, né, in generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, con l'eccezione dei finanziamenti per lo svolgimento di attività di ricerca o di stage all'estero, in quanto funzionali al programma di ricerca. È inoltre incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.
3. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali - Informativa

1. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali forniti nell'istanza di partecipazione, eventualmente comunicati con documenti integrativi della suddetta istanza o altrimenti acquisiti dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (*es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, ecc.*), è finalizzato all'espletamento e alla gestione della procedura e dei procedimenti connessi e strumentali alla stessa (*ivi incluso l'eventuale accesso agli atti della procedura*), all'eventuale procedimento di assunzione in servizio nonché, ove previsto dal bando, alla gestione delle graduatorie. Il trattamento dei dati viene espletato da parte di personale autorizzato ed è effettuato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.
2. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata nella persona del rappresentante legale il Rettore *pro tempore*, con sede in Roma (00133), Via Cracovia, 50 (PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it).
3. L'informativa, resa ai sensi della normativa vigente, è disponibile sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata alla pagina:

https://web.uniroma2.it/it/contenuto/trattamento_dei_dati_personali

Art. 14 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa competente è individuata nella Direzione VI – Area 1 - Divisione 1 - Ufficio Concorsi (*e-mail: concorsi@uniroma2.it*).
2. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Annalisa De Cesare, responsabile dell'Ufficio Concorsi (*e-mail: concorsi@uniroma2.it*).

Art. 15 – Pubblicità e disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.
2. L'avviso di indizione della procedura pubblica selettiva è pubblicizzato sulla Gazzetta ufficiale – 4^a serie speciale – Concorsi ed esami.

3. Il decreto di indizione della procedura pubblica selettiva è pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:

<https://bandi.miur.it/> e <https://euraxess.ec.europa.eu/>

4. Il presente decreto è acquisito alla raccolta ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b

IL RETTORE

(Prof. Nathan Levialedi Ghiron)

ALLEGATO A

Schema per la compilazione della domanda

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il/la sottoscritto/a	<i>(inserire nome e cognome le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubi)</i>
nato a	
in data	
residente in	<i>(inserire città, cap, via/viale/piazza/largo, numero civico)</i>
domiciliato in	<i>(inserire città, cap, via/viale/piazza/largo, numero civico)</i>
codice di identificazione personale (codice fiscale)	
indirizzo email	
indirizzo PEC	
recapito telefonico	

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

presso il Dipartimento di	
per il gruppo scientifico disciplinare <i>(già settore concorsuale)</i>	
e settore scientifico disciplinare	
Riferimento	2469

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 2000 e ss.mm.ii., il/la sottoscritto/a

DICHIARA ⁽²⁾

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(1) di essere cittadino _____;

2 Nella compilazione dello schema di domanda si raccomanda:

- *di prestare attenzione alla completezza e correttezza delle dichiarazioni rese;*
- *in presenza di più ipotesi alternative, di apporre una X sulla dichiarazione da rendere;*
- *di inserire nell'elenco degli allegati (in calce alla domanda) solo quanto viene effettivamente allegato alla domanda;*
- *di cancellare dallo schema di domanda e dall'elenco degli allegati tutto ciò che non è di interesse e che non è oggetto di dichiarazione o di trasmissione.*

(2) di essere in possesso del **(primo)** requisito di cui all'articolo 1, comma 1, voce “*Requisito specifico di partecipazione*” del decreto rettorale di indizione della procedura:

Dottorato di ricerca

in

conseguito presso

in data:

compilare anche la seguente parte in caso di titolo di studio conseguito all'estero:

nonché di essere in possesso del seguente provvedimento di riconoscimento accademico del titolo estero suindicato:

rilasciato da:

in data:

in alternativa

nonché di aver avviato la procedura per il riconoscimento accademico del titolo di studio suindicato:

(*inserire gli estremi della richiesta: data, ente destinatario*) _____

in alternativa

nonché di aver avviato la procedura per il riconoscimento finalizzato del titolo di studio suindicato:

(*inserire gli estremi della richiesta: data, ente destinatario*) _____

in alternativa

nonché di impegnarsi ad avviare la procedura per il riconoscimento accademico o finalizzato del titolo di studio suindicato presentando apposita istanza di riconoscimento:

- all'Università _____, secondo le modalità e i termini indicati dal suddetto Ateneo;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

(3) di essere in possesso del **(secondo)** requisito di cui all'articolo 2, comma 1, n. 2) oppure n. 2bis) oppure n. 2ter) “*Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva*”:

Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all'articolo 16, della legge n. 240 del 2010, nel gruppo scientifico-disciplinare (*già settore concorsuale*) _____, conseguita in data _____, periodo di validità _____

oppure

triennio contrattuale da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 **dal** _____ **al** _____ **presso** _____ (*Ndr: Si prega di indicare nel dettaglio: data di inizio e termine - specificando giorno, mese e anno - e università*)

oppure



fruizione, per almeno tre anni, anche non consecutivi di:

(Si ricorda che, ai fini della maturazione del periodo minimo triennale, le attività svolte nelle tipologie di contratti o attività ivi elencate sono cumulabili con i periodi di attività svolti nell'ambito dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010):

di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 e ss.mm.ii. *(Ndr: Si prega di indicare nel dettaglio: data di inizio e termine - specificando giorno, mese e anno - e università)*

di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 2010: _____ *Ndr: Si prega di indicare nel dettaglio: data di inizio e termine - specificando giorno, mese e anno - e ente);*

di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 398 del 1989: _____ *Ndr: Si prega di indicare nel dettaglio: data di inizio e termine - specificando giorno, mese e anno - e ente);*

di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri: _____ *Ndr: Si prega di indicare nel dettaglio: data di inizio e termine - specificando giorno, mese e anno - e ente);*

(4) di godere dei diritti civili e politici *(nдр: si ricorda che i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della partecipazione alla procedura, il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza);*

(5) quanto all'iscrizione nelle liste elettorali:

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (prov. _____)

oppure

di **non** essere iscritto per le seguenti motivazioni: _____

(nдр: I cittadini stranieri devono dichiarare la struttura amministrativa - Comune od altro organismo amministrativo - nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure indicare i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime)

(6) quanto alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti:

di **non** aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni secondo la normativa;

oppure

di aver riportato le seguenti condanne penali: _____ *(nдр: è preciso onere del candidato indicare nella domanda di aver o meno riportato condanne penali, anche non ancora passate in giudicato; occorre indicare: data del provvedimento _____ autorità giudiziaria che lo ha emesso _____);*

nonché

di **non** avere procedimenti penali pendenti;

oppure

- di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: _____ *(nдр: è preciso onere del candidato indicare nella domanda di essere o meno sottoposto a procedimento penale)*;

(7) *(nдр: per i soli candidati italiani)* quanto agli obblighi di leva:

- di aver adempiuto agli obblighi del servizio di leva

oppure

- di essere nella posizione di milite esente

oppure

- di essere nella posizione di milite assolto

oppure

- di godere della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui alla legge 23 agosto 2004 n. 226: *“Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”*;

(8) quanto ai servizi prestati presso pubbliche amministrazioni:

- di avere prestato servizio/servizi presso pubbliche amministrazioni come dichiarato/i e dettagliato/i nell'allegato *curriculum vitae*, cui si fa rinvio *(nдр: si raccomanda di indicare nel curriculum vitae ogni dettaglio utile all'esatta identificazione del servizio prestato – ad esempio: ente, qualifica, periodo – nonché le cause di risoluzione, ove intervenuta)*

oppure

- di **non** aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione;

(9) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui la procedura si riferisce;

(10) *(per i candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992)* di avere necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi della legge n. 104 del 1992:

come risulta dall'allegata certificazione;

(11) *(per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento)* di avere necessità:

dei seguenti ausili:

e/o dei seguenti tempi aggiuntivi:

(12) *(per i soli candidati aventi cittadinanza straniera)* di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

(13) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

- (14) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- (15) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- (16) di non essere professore universitario di prima o seconda fascia o ricercatore assunto a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
- (17) di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240 del 2010 e ss.mm.ii. con l'Università degli Studi Roma Tor Vergata o anche con altre Atenei, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi *(Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente)*;
- (18) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- (19) di essere consapevole che il decreto di nomina della commissione giudicatrice, i criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice, unitamente al verbale della relativa riunione, l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta, le modalità di svolgimento ed il calendario della suddetta discussione e del citato accertamento, nonché il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale dei lavori, saranno resi noti mediante pubblicazione degli atti e/o del relativo avviso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori lett_b

Il/La sottoscritto/a dichiara di eleggere i seguenti recapiti di riferimento:

indirizzo	Via _____ città _____ prov. _____ cap _____
indirizzo email	
indirizzo PEC	
recapito telefonico	

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica degli stessi che dovesse successivamente intervenire.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:

(n.d.r.: si raccomanda di inserire nel seguente elenco solo quanto viene effettivamente allegato alla domanda e di cancellare quanto non sia di interesse)

- a) *curriculum vitae*, redatto in lingua italiana (e, eventualmente, **anche in lingua inglese**), firmato digitalmente oppure datato, sottoscritto con firma autografa in calce e siglato in ogni pagina, con l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46

e 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il *curriculum vitae* deve contenere l'attività scientifica svolta (*le pubblicazioni scientifiche devono essere in regola con la normativa sulla stampa alla data di scadenza di presentazione della domanda*), l'esperienza didattica maturata e l'indicazione dei periodi di congedo di documentata assenza dal servizio, previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli per motivo di studio;

- b) elenco, firmato digitalmente oppure datato, sottoscritto con firma autografa in calce e siglato su ogni pagina, delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre a valutazione, nel numero massimo di cui all'articolo 1, comma 1, alla voce "*Numero massimo di pubblicazioni*" del decreto di indizione della procedura, da presentarsi con le modalità di cui all'articolo 4 del bando;
- c) dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle pubblicazioni presentate;
- d) copia (*fronte e retro*) del documento di identità in corso di validità;
- e) copia (*fronte e retro*) del codice fiscale in corso di validità;
- f) (*solo in caso di richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi*) idonea certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica fondante la richiesta di ausili o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;
- g) (*solo per i candidati in possesso di titolo estero e di relativo provvedimento di riconoscimento accademico*) provvedimento di riconoscimento accademico del titolo estero, rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (*già equipollenza*) o dell'art. 38, comma 3.2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- h) (*solo per i candidati in possesso di titolo estero che hanno avviato la procedura per il riconoscimento accademico o finalizzato del suddetto*) copia della ricevuta dell'istanza di riconoscimento accademico/finalizzato del titolo estero.

Data _____

(firma)

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato tutte le disposizioni contenute nel decreto di indizione della procedura (*Riferimento 2469*), ivi incluso l'articolo 13 - *Trattamento dei dati personali - Informativa* e di avere conoscenza e consapevolezza delle finalità e delle modalità di trattamento dei propri dati.

Data _____

(firma)

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE DI COPIA
(ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a	<i>(inserire nome e cognome le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubi)</i>
nato a	
in data	
residente in	<i>(inserire città, cap, via/viale/piazza/largo, numero civico)</i>
domiciliato in	<i>(inserire città, cap, via/viale/piazza/largo, numero civico)</i>
codice di identificazione personale (codice fiscale)	
indirizzo email	
indirizzo PEC	

sotto la propria responsabilità e con piena consapevolezza e conoscenza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il dichiarante

(firma)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy, di cui all'articolo 13 del decreto di indizione della procedura (*Riferimento 2469*) e di avere conoscenza e consapevolezza delle finalità e delle modalità di trattamento dei propri dati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il dichiarante

(firma)

Nota esplicativa all'Allegato B)

***Dichiarazioni sostitutive di conformità all'originale di copia
disciplinate dall'art. 19 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445***

Le dichiarazioni sostitutive di conformità all'originale di copia possono essere sostituite dalla dichiarazione di conformità all'originale apposta in calce alla copia del documento.

I titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in un'unica dichiarazione sostitutiva, purché siano indicati analiticamente ed espressamente, non essendo sufficiente allo scopo una generica espressione del tipo "tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale".

A titolo puramente esemplificativo si riporta una delle formule che può essere trascritta nel facsimile di dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia:

la copia della seguente pubblicazione dal titolo _____, di cui al n. ____ dell'elenco "pubblicazioni" allegato alla domanda, edita da _____ riprodotta per intero oppure riprodotta per estratto da pag. ____ a pag. ____ e, quindi, composta da n. ____ fogli è conforme all'originale.